

## CONTO CORRENTE ESTERO

Aggiornamento Nr. 04 del 01 gennaio 2012

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede legale	Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
Capitale Sociale	€ 39.241.087,50 i.v.
Telefono	0734 2861
Telefax	0734 286201
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5102
Codice ABI	6150.7
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	00112540448
Indirizzo telematico	<a href="http://www.carifermo.it">www.carifermo.it</a>
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:direzione@carifermo.it">direzione@carifermo.it</a>
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La **Guida Pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it) e presso tutte le filiali della banca.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

- CONTO CORRENTE LIBERO IN DIVISA – RESIDENTI
- CONTO CORRENTE LIBERO IN DIVISA – NON RESIDENTI
- CONTO CORRENTE LIBERO IN EURO – NON RESIDENTI

	VOCI DI COSTO		VALORI
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	Conti in Euro	Tasso creditore annuo nominale	0,050%
		Aliquota ritenuta fiscale (non residenti)	Esente
	Conti in Valuta OUT	Tasso creditore annuo nominale	0,010%
		Aliquota ritenuta fiscale (residenti)	20,000%
		Aliquota ritenuta fiscale (non residenti)	Esente
	Il tasso creditore annuo superiore al minimo viene modificato automaticamente il 1° giorno lavorativo di ogni mese secondo la variazione positiva o negativa registrata dal tasso "LIBOR 1 MESE" rispetto al valore del mese precedente.		
Divise remunerate	AUD – CAD – CHF – DKK – EUR – GBP – JPY – NOK – SEK - USD		
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	Conti in Euro	Tasso debitore annuo nominale	8,500%
	Conti in Valuta OUT	Tasso debitore annuo nominale	8,500%
<b>DIVISORE</b>	Per la sola Valuta GBP		Divisore 365
	Per tutte le altre Valute		Divisore 360
<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	Periodicità		Trimestrale
<b>BOLLO</b>	Imposta di bollo annua su Estratto Conto (■)	Persone Fisiche	34,20 Euro
		Persone Giuridiche	100,00 Euro

- Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 (Art. 19, comma 2 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it)

**VALUTE E DISPONIBILITA'**

	VOCI DI COSTO	VALORI
<b>DISPONIBILITA'</b>	Disponibilità sui versamenti	Pari alla valuta economica
<b>VALUTE SOMME VERSATE E ACCREDITATE</b>	Banconote – Traveller's Cheques – Giroconto	0
	Assegni	20 giorni lavorativi
	Bonifici	Valuta Forex
	Alimentazioni	Valuta Forex
<b>VALUTE SU PRELEVAMENTI</b>	Prelevamento a mezzo Assegno Bancario	Pari al giorno di emissione
	Prelevamento a mezzo Disposizione	Pari al giorno dell'operazione

**OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'**

VOCI DI COSTO		VALORI
Commissione di negoziazione Banconote e Traveller's Cheques		0,400%
Commissione su accordato	annuale	2,000%
Spese per operazione		1,85 Euro
Costo Carnet Assegni		Gratuito
Spese per invio Estratto Conto		3,00 Euro
Spese di liquidazione periodica	trimestrale	9,00 Euro
	annuale	30,00 Euro
Spese di estinzione rapporto (D.L. 223/2006)		0,00
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi		2,00 Euro

**RECESSO E RECLAMI**
**Recesso dal contratto**

- Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 10 giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
- Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
- Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
- In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
- L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
- Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Entro dieci giorni lavorativi.

**Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca indirizzandolo a **Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. - Ufficio Reclami - c/o Ufficio Ispettorato ed Internal Auditing - Viale Trento, 182 - 63900 FERMO** - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica all'indirizzo [auditing@carifermo.it](mailto:auditing@carifermo.it) ovvero attraverso consegna alla Succursale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta.

L'Ufficio Reclami evaderà la richiesta tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, dandone comunicazione scritta al cliente.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione.

Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

- all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** –
  - ✓ se il fatto contestato è successivo alla data dell'1.1.2007;
  - ✓ nel limite di 100.000 Euro se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire preventivamente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria;

- oppure, per assolvere all'obbligo di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
  - al **Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR**, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sui siti internet [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it) e [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
  - ovvero a **un altro organismo** iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it);

**LEGENDA**

<b>Tasso Creditore</b>	<i>Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con la capitalizzazione trimestrale.</i>
<b>Valute sui versamenti</b>	<i>Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi; sono espresse in giorni fissi di calendario, con spostamento al primo giorno successivo lavorativo qualora l'ultimo giorno sia festivo.</i>
<b>Valute sui prelevamenti</b>	<i>Indica, relativamente all'assegno, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.</i>
<b>Disponibilità sui versamenti</b>	<i>Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento; sono espressi in giorni lavorativi per la banche.</i>
<b>Spese fisse mensili di tenuta conto</b>	<i>Sono le commissioni per il recupero spese della gestione contabile del conto corrente e vengono applicate su base mensile.</i>
<b>Spese per operazione</b>	<i>Sono le spese per ogni scrittura effettuata sul conto corrente ad eccezione di quelle previste dalla banca come "essenti".</i>
<b>Bollo annuo su estratto conto</b>	<i>Sono le spese di bollo annue, previste per legge, che vengono però applicate percentualmente in sede di liquidazione trimestrale.</i>
<b>Recupero spese per comunicazioni alla clientela</b>	<i>Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.</i>
<b>Spese estinzione rapporto</b>	<i>Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di conto corrente.</i>
<b>Divisore</b>	<i>Numero dei giorni presi in considerazione per il calcolo degli interessi annui</i>
<b>Valuta OUT</b>	<i>Moneta diversa da quella in vigore nei Paesi Euro (es. USD, Franchi svizzeri, ecc.)</i>
<b>T.U.R.</b>	<i>Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla Banca d'Italia – ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS)</i>
<b>LIBOR</b>	<i>London Interbank Offered Rate – Media aritmetica dei tassi lettera rilevati giornalmente alle ore 11,00 nel mercato interbancario londinese per le contrattazioni in valute estere. E' quotato sulla piazza di Londra da un campione di banche per scadenze 1, 3, 6, 12 mesi; rappresenta uno tassi di riferimento più ricorrenti nel mercato delle eurodivise. Pubblicato su "Il Sole 24 Ore".</i>
<b>Valuta Forex</b>	<i>2 giorni lavorativi da data operazione</i>